

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3860

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1999

—————

Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della Corte
di appello di Lecce e di una Corte di assise di appello

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è avvertita l'esigenza di una legge che istituisca in Brindisi una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce e di una Corte di assise di appello. Le ragioni di una tale richiesta si basano sui seguenti motivi:

a) l'eccessiva concentrazione di lavoro che si riscontra presso la Corte di appello di Lecce, che non riesce più a provvedere alle sue attribuzioni con quella rapidità operativa che l'esercizio della funzione giurisdizionale richiede, causa il numero rilevantissimo di provvedimenti sottoposti al suo esame, e nonostante l'abnegazione degli addetti;

b) lo sviluppo economico e sociale della provincia di Brindisi, la quale sta acquistando sempre di più una sua autonoma configurazione ed i cui servizi sociali e civili non sono più rispondenti alle reali esigenze della popolazione;

c) la presa d'atto della necessità di convivere, governandolo con intelligenza, con un fenomeno, quale quello dell'immigrazione, che non potrà non comportare una maggiore presenza di procedimenti penali e civili.

Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che Brindisi rappresenta una particolare specificità all'interno dell'intero Salento; che lo sviluppo industriale è in lenta ma certa ripresa; che le ultime rivelazioni statistiche hanno posto la città di Brindisi nell'ultima posizione riguardo la sicurezza, essendosi elevato fortemente l'indice di criminalità; che specificamente nella provincia di Brindisi hanno preso le mosse i più importanti e complessi procedimenti penali, i quali per la loro mole e gravità dovrebbero essere gestiti da magistrati a tal uopo impegnati in via esclusiva.

Per tutti questi motivi si propone l'istituzione a Brindisi di una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce, nonché l'istituzione di una Corte di assise di appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Brindisi.

Onorevoli senatori, nel ritenere che l'articolo si illustri da solo, confidiamo in un sollecito esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Brindisi una sezione distaccata della Corte di appello di Lecce, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario del tribunale di Brindisi.

Art. 2.

1. È istituita in Brindisi una sezione della Corte di appello di Lecce in funzione di Corte di assise di appello, nella cui giurisdizione è compreso il circolo della corte di assise di Brindisi.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data d'inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Brindisi.

Art. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi della presente legge, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Lecce, nonchè i procedimenti penali pendenti davanti alla Corte di assise di appello di Lecce ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Brindisi, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono in corso alla medesima data indicata al comma 1.